

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO EX ART. 63, COMMA 2, LETT. B),
PUNTO 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO "UNIFIED ENTERPRISE
SUPPORT" FORNITO DA MICROSOFT CORPORATION**

CIG 9118896F05

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 7 giugno 1974 n. 216 e s.m.i.;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito il "Codice");

VISTO il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità della Consob, adottato dalla Commissione con delibera n. 18540 del 24 aprile 2013, reso esecutivo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.5.2013;

VISTA la delibera n. 18697 del 13 novembre 2013 avente ad oggetto "*Competenze in materia di assunzione di impegni di spesa*";

CONSIDERATA la necessità di garantire il corretto funzionamento e l'efficace gestione del pacchetto di licenze *Microsoft* attualmente in dotazione all'Istituto;

CONSIDERATA, a tal fine, l'esigenza, rappresentata dalla Divisione Infrastrutture Informative, di acquisire il servizio di supporto tecnico avanzato denominato "*Unified Enterprise Support*", realizzato da *Microsoft Corporation*, per una durata di dodici mesi, dal 31 marzo 2022 al 30 marzo 2023;

CONSIDERATA l'indisponibilità del servizio di cui sopra in una convenzione Consip;

CONSIDERATO che *Microsoft Corporation* progetta e sviluppa non solo alcuni dei *software* attualmente in uso presso l'Istituto ma, in aggiunta, appositi servizi di supporto tecnico - tra cui il servizio "*Unified Enterprise Support*" - finalizzati a garantire la migliore gestione di tali programmi;

CONSIDERATO che il servizio in oggetto è l'unico prodotto rispondente alle esigenze tecnologiche collegate alle infrastrutture informatiche della Consob, in ragione della stretta integrazione funzionale che sussiste tra i prodotti *Microsoft* in dotazione alla Consob (licenze proprietarie e d'uso) e le caratteristiche intrinseche del servizio "*Unified Enterprise Support*";

CONSIDERATO che è possibile acquistare il predetto servizio esclusivamente dalla società *Microsoft Srl* – consociata italiana della casa madre *Microsoft Corporation* - in quanto quest'ultima eroga i servizi tecnici di assistenza ai propri *software* direttamente con propri dipendenti e senza avvalersi in alcun modo di personale di società terze. In ragione di ciò, solo al personale tecnico di *Microsoft Srl* è consentito l'accesso al codice sorgente - indispensabile per la fornitura dei predetti servizi - dei prodotti a marchio *Microsoft*, i cui contenuti sono tutelati da diritti di privativa facenti capo alla casa madre;

VISTO l'avviso informativo prot. n. 222647/22, pubblicato in data 9 febbraio 2022 nella sezione *Autorità trasparente* del profilo committente della Consob - in conformità al disposto dell'art. 66 del Codice e delle Linee Guida n. 8 dell'ANAC - nel quale sono state esplicitate e rese note le

ragioni che hanno indotto, nel caso di specie, a ricercare il prodotto “*Unified Enterprise Support*” e a individuare nella società *Microsoft Srl* l’unica possibile controparte a questo scopo;

CONSIDERATO che nei quindici giorni successivi alla pubblicazione di detto avviso non sono pervenute osservazioni, richieste di chiarimenti o contestazioni in merito a quanto ivi rappresentato;

RITENUTA la sussistenza, stante quanto sopra, dei presupposti di cui all’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3), del d.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ricorrendo quelle ragioni di “*tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale*” che, per quanto attiene al servizio oggetto di fornitura e alle sue peculiarità, comportano l’affidamento unicamente a un operatore economico determinato;

VISTO il controvalore stimato della fornitura del servizio suindicato, inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria e considerata l’insussistenza di oneri della sicurezza per rischi interferenziali di cui al d.lgs n. 81/2008, trattandosi di appalto di mera fornitura le cui eventuali attività accessorie sono inferiori ai 5 giorni uomini/giorno di cui all’art. 26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008;

VISTA la nota prot. n. 369801/22 del 28 febbraio 2022 con cui è stata inoltrata a *Microsoft Srl* formale richiesta di una quotazione riferita al servizio di supporto tecnico avanzato di cui sopra, precisando le prestazioni che si attagliano alle esigenze della Consob;

VISTA la lettera pervenuta via PEC prot. n. 375368/22 in data 2 marzo 2022, con cui *Microsoft Srl* ha dettagliato i contenuti e le attività che compongono il servizio in oggetto ed ha formulato la propria offerta economica, in corrispondenza alle prestazioni di interesse per l’Istituto, il tutto per un importo di complessivi € 60.000,00 (IVA esclusa), che rientra nella stima inizialmente operata;

VISTE le considerazioni svolte da *Microsoft Srl* a supporto della congruità del suddetto importo e, in particolare, la dichiarazione secondo cui “*le condizioni proposte sono di maggior favore*”, essendo la Consob “*annoverata tra la clientela di primaria importanza*”, circostanza che ha consentito all’Istituto di beneficiare di un prezzo invariato rispetto all’acquisto della precedente versione del servizio;

CONSIDERATO che la Divisione Infrastrutture Informative ha ritenuto congrui sia il contenuto tecnico dell’offerta, sia il corrispettivo prospettato da *Microsoft Srl*

VISTA la comunicazione dell’ANAC del 23 dicembre 2020 che ha disposto la riattivazione dell’obbligo di versamento dei contributi in favore dell’Autorità - come da delibera n. 1197 del 18 dicembre 2019 della medesima - per tutte le procedure di gara avviate a far data dal 1 gennaio 2021, in forza della quale la Consob è tenuta al versamento della somma di € 30,00 in favore della predetta autorità;

CONSIDERATO l’esito positivo dei controlli di legge già ultimati nei riguardi di *Microsoft Srl*, che hanno escluso la sussistenza di circostanze ostative alla stipula di contratti pubblici ai sensi dell’art. 80 del Codice;

CONSIDERATO che l’onere complessivo correlato all’acquisizione del servizio denominato “*Unified Enterprise Support*” – pari, come detto, a € 60.000,00 (IVA esclusa) - graverà sul capitolo n. 10331 (“*Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione*”) del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

DISPONE

- l'aggiudicazione della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando – esperita, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), *sub* 3) del Codice, per l'affidamento di un servizio tecnico avanzato appositamente realizzato e sviluppato dal produttore *Microsoft Corporation* per i propri *software* - denominato "*Unified Enterprise Support*" - in favore della società Microsoft Srl;
- l'imputazione del relativo onere, come detto pari a € 60.000,00 (IVA esclusa), sul bilancio di previsione dell'esercizio 2022, sul capitolo di spesa corrispondente al n. 10331 ("*Noleggio, manutenzione e assistenza prodotti hardware e software ed infrastrutture di telecomunicazione*");
- la nomina, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità della Consob, del dott. Andrea Vincenzo Cappelli (tel. 06 8477573; e-mail a.cappelli@consob.it), funzionario assegnato all'Ufficio Architetture, quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

IL RESPONSABILE DELLA DIVISIONE AMMINISTRAZIONE

firma 1